

Citta' metropolitana di Torino

D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. – Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Germagnano a mezzo di derivazione d'acqua dal Torrente Stura di Lanzo. Titolare: Basikdue SpA.

Il Dirigente del Servizio dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 421-15944 del 28/6/2016

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

DETERMINA

1) ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i., di rilasciare alla Basikdue SpA con sede legale in Bonvicino (CN) – F.ne Materassi, P.IVA 00752400044, l'Autorizzazione Unica richiesta in data 2/8/2013 per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico ubicato in Comune di Germagnano, nonché per la realizzazione delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, in conformità al progetto rappresentato al successivo punto 2) e nel rispetto di tutte le prescrizioni, vincolanti ai fini della efficacia del presente atto, di cui al punto 7) del presente provvedimento ed alle autorizzazioni e/o pareri citati in premessa; in particolare l'impianto idroelettrico viene esercito a mezzo di derivazione d'acqua dal Torrente Stura di Lanzo in Comune di Germagnano in misura di una portata massima pari a 9.500 litri/s e di una portata media pari a 3.850 litri/s, per produrre sul salto di metri 20 la potenza nominale media di kW 754,9 - con restituzione nel Torrente Stura di Lanzo in Comune di Germagnano;

2) di approvare il progetto definitivo costituito dai seguenti Elaborati e Tavole agli atti:

omissis

una copia del quale, opportunamente timbrata, viene consegnata al richiedente affinché venga resa disponibile presso il cantiere per i relativi controlli;

3) di prendere atto che le opere autorizzate sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 387/2003;

4) di dare atto che la presente Autorizzazione Unica costituisce variante allo strumento urbanistico del Comune di Germagnano; in particolare, con il punto 2) del presente provvedimento, alla voce *Variante Urbanistica*, vengono approvati gli elaborati sui quali il rappresentante delegato del Comune di Germagnano si è espresso in senso favorevole nella riunione della Conferenza dei Servizi del 31/3/2016, in conformità al dispositivo della D.C.C. n. 4 del 21/3/2016; a tale proposito, Basikdue SpA è tenuta, per quanto attiene il Piano di Compensazione Forestale, a predisporre e a inviare al Comune di Germagnano, prima dell'inizio dei lavori, apposito approfondimento specifico in merito alla realizzazione della nuova area di Servizio S34, con indicazione degli elementi di arredo e fruizione dell'area stessa sia per quanto concerne l'area di insediamento della centrale, ai fini della mitigazione dell'impatto acustico e ambientale. Come indicato nella D.G.R. n. 5-3314 del 30/1/2012, l'aggiornamento complessivo degli strumenti urbanistici vigenti dovrà essere effettuato dai Comuni interessati, se del caso, successivamente al presente provvedimento in occasione della prima variante allo strumento stesso;

5) di dare atto che il procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio è stato esperito a norma di legge, mediante comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., e pertanto, ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, limitatamente a quanto risulta dal piano particellare definito come al precedente punto 2);

6) di prendere atto che l'effettivo esercizio dell'impianto idroelettrico potrà avere luogo esclusivamente a seguito del deposito del certificato di collaudo attestante la regolare funzionalità dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate, come previsto dall'art. 25 del

D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. e dal disciplinare della concessione di derivazione d'acqua; in particolare detto collaudo dovrà contenere, oltre a quanto indicato nel disciplinare della concessione di derivazione d'acqua sottoscritto in data 14/5/2012 rep. n. 14413, la definizione ex built di tutte le soglie idrauliche riferite ai capisaldi oggetto della monografia contenuta nel progetto che si approva; a dette soglie dovranno essere riferite tutte le verifiche idrauliche da presentare nell'ambito del collaudo, con particolare riferimento alla verifica di non superamento della portata massima di concessione e alla verifica del rilascio del deflusso minimo vitale in misura corretta;

7) di stabilire che la presente Autorizzazione comprende/sostituisce:

- proroga della autorizzazione in linea idraulica rilasciata con D.D. della Regione Piemonte Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico n. 2444 del 26/9/2011 ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i.;
- autorizzazione ad eseguire i lavori in aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- permesso di costruire ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., comprensivo della verifica di compatibilità con la zonizzazione acustica comunale;
- approvazione piano di utilizzo terre e rocce da scavo, ai sensi del D.M. 161/2012 e s.m.i.;
- nulla osta per costruzione, modifica o spostamento di condutture di energia elettrica o tubazioni metalliche sotterrate ai sensi del D.Lgs. 259/2003, art. 95;
- nulla osta su vincolo archeologico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- parere igienico sanitario e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.P.R. 447/1998 e s.m.i.;
- nulla osta per interferenza con infrastrutture del Servizio Idrico Integrato

A tale scopo, per l'ottemperanza alle relative prescrizioni, sono allegati al presente provvedimento a farne parte integrante i seguenti atti di assenso:

- nota della Regione Piemonte Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio in data 19/1/2012 prot. n. 1925 (**allegato 1**)
- nota del Ministero dello Sviluppo Economico in data 26/2/2014 prot. n. 2079 (**allegato 2**);

Il rispetto delle prescrizioni ivi riportate e di quelle di seguito elencate è in ogni caso condizione di efficacia del presente provvedimento:

- fornire prima dell'inizio dei lavori al Comune di Germagnano copia del titolo di proprietà dei terreni su cui insisterà il fabbricato centrale;
- inoltrare prima dell'inizio dei lavori al competente Ufficio della Regione Piemonte la denuncia ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in adempimento alla D.G.R. n. 65-7656 del 21/5/2014;
- rispettare prima dell'inizio dei lavori le norme della L.R. 4/2009 e gli artt. 4 e 6 del regolamento forestale (comunicazione o autorizzazione);
- concludere prima dell'inizio dei lavori il monitoraggio ante operam in conformità a quanto indicato da Arpa Piemonte in corso di istruttoria; conseguentemente, trasmettere l'esito dei monitoraggi svolti e della caratterizzazione effettuata al Servizio Risorse Idriche e alla stessa Arpa, per i successivi riscontri;
- trasmettere prima dell'inizio dei lavori al Servizio Risorse Idriche le verifiche di stabilità e l'adeguamento delle relazioni geologica e strutturale secondo quanto richiesto dal Servizio Difesa del Suolo nel verbale della Conferenza dei Servizi del 31/3/2016, agli atti;
- depositare prima dell'inizio dei lavori presso la Regione Piemonte Settore Tecnico Area Metropolitana la denuncia della linea elettrica;
- trasmettere prima dell'inizio dei lavori alla competente Soprintendenza Archeologia del Piemonte apposito Piano di sondaggi archeologici ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; detti sondaggi, previa approvazione del Piano da parte della Soprintendenza, dovranno essere eseguiti preliminarmente ad ulteriori e diversi scavi; la prosecuzione dei lavori potrà avere luogo previo nulla osta da parte della Soprintendenza, e con tutte le prescrizioni che quest'ultima riterrà di dover formulare in relazione alle risultanze dei sondaggi medesimi;

- acquisire preliminarmente all'avvio degli scavi l'assenso dei gestori dei sottoservizi eventualmente interferiti, adeguandosi alle relative prescrizioni esecutive;

In ogni caso è a completo rischio del titolare l'eventuale richiesta, da parte dei soggetti preposti di cui sopra, di modifiche al percorso delle infrastrutture lineari, per le quali è fatta salva, senza pretesa di indennizzo, la valutazione delle modalità di perfezionamento amministrativo, come da successivo punto 8);

8) di dare atto che gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione come definiti dalla normativa vigente, anche in relazione alle opere connesse e alle infrastrutture dell'impianto oggetto del presente provvedimento devono essere preventivamente autorizzati, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.;

9) di stabilire che la Basikdue SpA, a seguito della eventuale dismissione dell'impianto, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 387/2003, ha l'obbligo della esecuzione, a propria cura e spese, delle misure di reinserimento e recupero ambientale sulla base di quanto contenuto nel progetto di cui al precedente punto 2); in merito a detti interventi il titolare ha altresì l'obbligo, a pena di nullità del presente provvedimento, di rinnovare la garanzia stipulata, aggiornandone l'importo, almeno tre mesi prima della relativa scadenza, e per tutta la durata della concessione di derivazione d'acqua;

10) di dare atto che, come stabilito dalla Delibera AEEG ARG/elt n. 99/08 e s.m.i. (Testo Integrato delle Connessioni Attive – TICA), l'impianto di rete per la connessione con l'esistente rete di distribuzione elettrica, una volta realizzato e collaudato, sarà ceduto ad Enel Distribuzione SpA prima della messa in servizio e pertanto:

- rientrerà nel perimetro della rete di distribuzione di proprietà del gestore di rete;

- l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di rete è automaticamente volturata ad Enel Distribuzione SpA con decorrenza dalla data del collaudo, in quanto concessionario unico della distribuzione di energia elettrica per il territorio in esame;

- l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto, come previsto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, non riguarda l'impianto di rete, che potrà rimanere nelle disponibilità del gestore della rete di distribuzione elettrica;

11) ai fini dell'esercizio si dovrà procedere, presso la competente Agenzia delle Dogane, all'espletamento degli adempimenti fiscali in materia di produzione di energia elettrica;

12) di subordinare la validità della presente autorizzazione alla realizzazione delle misure riportate nel progetto di cui al precedente punto 2) di compensazione di carattere ambientale e territoriale individuate nel corso della istruttoria, in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2 delle Linee Guida approvate con D.M. 10/9/2010, nonché in attuazione degli indirizzi e delle direttive contenute nelle Norme di Attuazione del PTC2 in merito all'interferenza dell'intervento con le aree di pertinenza dei corpi idrici, le fasce perfluviali ed i corridoi di connessione ecologica al fine del recupero, la manutenzione e la rinaturalizzazione di dette aree, relazionando in merito alle operazioni svolte al momento della comunicazione di fine lavori ed in ogni caso provvedendo allo svolgimento di tutte le operazioni di gestione e manutenzione di tali opere, per un periodo pari a tre anni, al fine di garantire un idoneo risultato;

13) a prescindere da quanto possa essere diversamente indicato dalle autorizzazioni e/o pareri indicati in premessa, in ogni caso i lavori dovranno essere iniziati, con la realizzazione di consistenti opere, entro anni uno dalla data di notifica del presente provvedimento, e terminati entro anni tre dalla data di inizio degli stessi, fatte salve eventuali proroghe che questo Servizio potrà rilasciare a seguito di espressa richiesta debitamente motivata; l'Autorizzazione perde efficacia nel caso in cui non vengano rispettati i suddetti termini; il periodo di realizzazione dei lavori dovrà comunque essere conforme alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 72-13725 del 29/3/2010 come modificata dalla D.G.R. n. 75-2074 del 17/5/2011.

Le date di inizio e di ultimazione dei lavori nonché di attivazione dell'impianto, unitamente agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008, dovranno essere tempestivamente comunicate al Servizio scrivente, all'Arpa Piemonte e a tutti i soggetti titolari di Autorizzazioni, pareri e/o nulla osta

ricompresi nel presente provvedimento, per le verifiche di competenza; dovrà comunque essere comunicato agli stessi soggetti il nominativo dell'impresa esecutrice nonché quello del Direttore dei Lavori. La sostituzione dell'impresa o della Direzione Lavori deve essere immediatamente comunicata ai soggetti di cui sopra, indicando i nuovi nominativi, con le relative firme per accettazione.

Entro sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori dovrà essere effettuato il collaudo delle opere realizzate (manufatti, opere d'arte, impianti di ogni genere, ecc...). I relativi certificati dovranno essere inviati, entro i successivi trenta giorni, ai medesimi soggetti e dovranno essere redatti da tecnici abilitati nelle materie specifiche, facendo riferimento alle relative norme di settore.

Il titolare è comunque tenuto alla osservanza di ogni altra norma e disposizione vigente in materia urbanistico-edilizia o comunque connessa alla realizzazione ed esercizio dell'impianto, anche se non espressamente prevista nel presente provvedimento; sono fatti salvi gli adempimenti a carico del titolare di cui alla D.G.R. 12/12/2011 n. 4-3084 ai fini della prevenzione del rischio sismico;

14) di stabilire che la presente Autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità del soggetto autorizzato, il quale terrà le Amministrazioni ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente Autorizzazione; inoltre è fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche in corso d'opera o al termine dei lavori. L'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente atto, nonché delle normative vigenti nelle materie che lo disciplinano, potrà essere causa di sospensione e/o revoca della presente Autorizzazione, con l'applicazione delle relative sanzioni; sono altresì fatte salve le disposizioni e direttive vigenti e future per quanto non previsto dal presente provvedimento in materia ambientale, sicurezza dei luoghi di lavoro e tutela della salute dei lavoratori, antincendio e sicurezza pubblica, applicabili in relazione all'impianto in progetto e al suo successivo esercizio; il titolare terrà altresì sollevata Burgo Group SpA da qualsiasi onere e responsabilità previsti dalle leggi e regolamenti in materia di sanità, igiene pubblica e disciplina dei rifiuti in relazione alla prevista attività di deposito temporaneo di materiale sui propri terreni;

15) di notificare il presente atto, unitamente a copia completa degli elaborati progettuali debitamente timbrati e vistati, al titolare della presente Autorizzazione Unica, e di darne notizia a tutti i soggetti titolari di Autorizzazioni, pareri e/o nulla osta facenti parte della Conferenza dei Servizi, oltre che a Enel Distribuzione SpA e alle ditte espropriande ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. - con le modalità e le forme previste dalla Legge;

16) di pubblicare per estratto il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, e di disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino e sul sito web dell'Ente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ovvero, in via straordinaria, entro centoventi giorni al Capo dello Stato.

omissis